



# Progetto di adeguamento della prassi LIVA

---

## Temi: Buoni e restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub>

Info IVA 04 Oggetto dell'imposta e 07 Base di calcolo e aliquote d'imposta nonché

Info IVA concernenti i settori 06 Commercio al minuto, 08 Albergheria e ristorazione e 10 Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico

### Osservazione:

Progetto del 31.08.2023 prima della presa di posizione dell'organo consultivo.

### I testi della prassi attuale sono disponibili ai link seguenti:

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/04>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/07>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/06>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/08>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/10>

### Abbreviazioni e acronimi

### ***Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie:***

- ***la decisione del Tribunale amministrativo federale [A-2587/2020](#) è stata presa in considerazione nell'elaborazione degli adeguamenti della prassi.***

Per una migliore comprensione i testi nuovi vengono evidenziati in verde e sottolineati. I testi cancellati sono ~~evidenziati in rosso e stralciati~~.

## Info IVA 04 Oggetto dell'imposta

### 2 Rapporto di prestazione

#### 2.7 Casi speciali

##### 2.7.6 Buoni

###### 2.7.6.1 Aspetti generali

I buoni danno diritto all'ottenimento di una prestazione di servizi o di una fornitura. Vengono emessi in formato fisico o elettronico. Dal punto di vista fiscale, occorre distinguere tra i buoni valore e i buoni prestazione.

Non sono buoni nel senso qui inteso i buoni sconto, i biglietti per il trasporto pubblico, i biglietti d'ingresso a musei, i francobolli e simili. Per spiegazioni relative al trattamento fiscale di carte per più corse e di altri abbonamenti si rimanda all'info IVA concernente il settore Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico.

###### 2.7.6.2 Buoni valore

Il **buono valore** è un buono su cui è indicato o registrato elettronicamente soltanto un valore (ad es. 100 franchi). Il buono valore permette di acquistare una qualsiasi prestazione fino all'importo indicato.

Dal punto di vista fiscale, i buoni valore equivalgono a mezzi di pagamento. Al momento della loro vendita non viene eseguita alcuna prestazione e non viene incassata alcuna controprestazione. L'imposta deve essere conteggiata e pagata soltanto al momento della riscossione del buono valore. Sul buono valore non può essere indicata alcuna imposta.

Il commercio professionale di buoni valore è considerato un'operazione nel settore del mercato monetario e dei capitali ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 19 LIVA.

###### 2.7.6.3 Buoni prestazione

Il **buono prestazione** è un buono su cui è indicata una **prestazione determinata o determinabile**. Al momento della riscossione del buono prestazione il cliente non ha la possibilità di scegliere tra più prestazioni differenti o di natura differente, ma può soltanto scegliere quando riscuoterla. La contestuale indicazione del valore del buono («Il buono dà diritto ad acquistare la prestazione X per un valore di Y franchi») non preclude necessariamente che il buono sia considerato un buono prestazione.

Una prestazione è determinata o determinabile se già al momento della vendita del buono, sulla base del tipo di prestazione, il prestatore può stabilire dove e a quale importo l'imposta è dovuta e dev'essere conteggiata.

Per i buoni prestazione, l'incasso del prezzo d'acquisto è considerato **pagamento anticipato ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera c LIVA**. L'imposta deve essere conteggiata e pagata nel periodo di rendiconto in cui il prestatore ha incassato il prezzo d'acquisto.

Se un buono non viene riscosso o la prestazione cade in prescrizione ai sensi del diritto civile, la correzione di cui all'articolo 41 capoverso 1 LIVA (diminuzione della controprestazione) può essere effettuata solo se la controprestazione incassata viene restituita o il destinatario della prestazione rinuncia alla restituzione della stessa.

#### **2.7.6.4 Esempi**

##### **Esempio 1 – Catena alberghiera internazionale**

Un buono per un pernottamento in un albergo qualsiasi di una catena alberghiera internazionale, ad es. del valore di 200 franchi, costituisce di fatto un buono valore, dato che al momento della sua vendita non è possibile determinare né il luogo né il prestatore.

##### **Esempio 2 – Pernottamento e cena di tre portate**

L'albergo «Cima felice» vende buoni per un pernottamento e una cena (3 portate bibite escluse) per due persone. Il pernottamento ha un valore di 200 franchi e la cena di 180.

Si tratta di buoni prestazione, anche se danno diritto all'acquisto di più prestazioni imponibili ad aliquote d'imposta diverse. Il gestore dell'albergo può e deve imporre le singole prestazioni all'aliquota determinante (aliquota speciale per il settore alberghiero e aliquota normale per la cena) al momento dell'incasso del prezzo d'acquisto del buono. Poiché il pernottamento costituisce meno del 70 % della controprestazione complessiva, l'articolo 19 capoverso 2 LIVA (combinazione di prestazioni, regola del 70/30 %) non è applicabile.

##### **Esempio 3 – Gita in montagna**

L'albergo «Cima felice» occupa una posizione caratteristica sul Picco Aguzzo, un punto ben sviluppato dal punto di vista turistico. L'albergo è raggiungibile soltanto a piedi o con un impianto di risalita. Pertanto, prima della loro partenza, agli ospiti viene inviato un buono per una corsa con la ferrovia di montagna. Sul buono si legge «Buono di 30 franchi per una corsa (andata e ritorno) con la ferrovia di montagna del Picco Aguzzo». L'emittente del buono e il gestore della ferrovia di montagna è la Ferrovia del Picco Aguzzo SA. Secondo le condizioni generali (CG) il buono può essere utilizzato anche per altre prestazioni della Ferrovia del Picco Aguzzo SA e delle aziende partner (ad es. bibita al chiosco ferroviario).

Questo buono va classificato come buono prestazione, perché sul buono si legge che dà diritto all'acquisto di una determinata prestazione. L'indicazione del valore e il rinvio alle CG non influiscono sulla qualifica del tipo di buono. Se, oltre all'indicazione del valore, sul buono vi fosse scritto che quest'ultimo può essere utilizzato anche per acquistare altre prestazioni della Ferrovia del Picco Aguzzo SA (ad es. bibita al chiosco della ferrovia), il buono sarebbe un buono valore.

##### **Esempio 4 – Test di misurazione ed efficienza fisica**

La fondazione «FIT», tra i cui scopi rientra la promozione del movimento e la riduzione del sovrappeso, vende buoni del valore di 50 franchi per una «Misurazione della percentuale di grasso corporeo e un test della forma fisica». La misurazione e il test vengono eseguiti in un centro fitness, in base alle specifiche della fondazione. Il buono può essere riscosso in qualsiasi centro fitness in Svizzera riconosciuto dalla fondazione. Quando il buono viene riscosso, il centro fitness interessato effettua il conteggio con la fondazione, da cui riceve 80 franchi per la prestazione eseguita.

Il buono dà diritto all'acquisto di una prestazione determinata. La fondazione, che offre la prestazione a nome proprio e a un prezzo ridotto, costituisce il prestatore nei confronti del cliente. Essa deve conteggiare l'imposta sul prezzo d'acquisto incassato di 50 franchi. I centri fitness eseguono la loro prestazione per la fondazione. Essi devono conteggiare l'imposta sulla controprestazione incassata di 80 franchi.

### Esempio 5 – Prestazioni della ristorazione

#### a) Osteria della posta

L'«Osteria della posta» è un famoso ristorante stellato del Canton Ticino. La sera i clienti possono scegliere se mangiare «à la carte» oppure ordinare un menu gourmet di cinque portate a un prezzo fisso. Il ristorante vende i seguenti buoni:

- buono 1 per un pasto a scelta del valore di 500 franchi;
- buono 2 per una cena a lume di candela (cena gourmet di cinque portate per due persone).

Il buono 1 va considerato come buono valore, dato che, oltre a essere indicato un valore, la prestazione non è determinata a sufficienza. Anche se il ristorante al momento offre soltanto prestazioni della ristorazione e quindi, visto il tipo di prestazione, si potrebbe stabilire dove e a che valore l'imposta è dovuta e va conteggiata, questi buoni equivalgono a buoni valore. Non si può nemmeno scartare l'ipotesi che in futuro il ristorante offrirà pietanze da asporto, motivo per cui al momento della vendita del buono l'aliquota d'imposta non è determinata o determinabile.

Il buono 2, invece, è un buono prestazione, dato che dà diritto all'acquisto di una prestazione determinata o determinabile.

#### b) Bangkok-Express

Il «Bangkok-Express» è un ristorante thailandese che offre i suoi pasti esclusivamente da asporto (take away). I clienti possono farsi consegnare i pasti a casa, presso il luogo di lavoro oppure ritirarli al ristorante. Un pasto a pranzo costa 15 franchi (prezzo da asporto). Viene offerta la possibilità di comprare una carta fedeltà che dà diritto ad acquistare 10 pasti (senza bibita) per 135 franchi. A ogni pasto si riceve un timbro sulla carta.

Questo buono costituisce un buono prestazione, in quanto dà diritto all'acquisto di una prestazione determinata (pranzo e consegna di alimenti). La controprestazione incassata va conteggiata all'aliquota ridotta. Il caso andrebbe valutato diversamente se il buono permettesse anche l'acquisto di bibite e il ristorante vendesse bibite alcoliche. In questo caso si tratterebbe di un buono valore, visto che al momento della vendita del buono l'aliquota d'imposta non sarebbe ancora determinabile.

## **3 Non controprestazioni – delimitazione rispetto al rapporto di prestazione**

### **3.13 Tasse e imposte d'incentivazione**

(...)

I seguenti pagamenti e vantaggi valutabili in denaro costituiscono **non controprestazioni** o liberalità il cui ottenimento **non comporta la riduzione della deduzione dell'imposta precedente** (elenco non esaustivo):

- (...)
- restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub> (art. 17, ~~25 e~~ 31, 31a e 32a–c della legge sul CO<sub>2</sub>);
- (...).

## Info IVA 07 Base di calcolo e aliquote d'imposta

### 1.2 Che cosa non fa parte della base di calcolo dell'imposta?

(...)

Flussi di mezzi finanziari (di regola pagamenti in denaro) cui non fa riscontro alcuna prestazione ai sensi dell'IVA sono considerati **non controprestazioni**. Di conseguenza, non fanno parte della base di calcolo. Sono segnatamente considerati non controprestazioni ([art. 18 cpv. 2 LIVA](#)):

- (...)
- le entrate provenienti dalla vendita di buoni valore (l'imposta va conteggiata solamente al momento del riscatto dei buoni valore; [info IVA Oggetto dell'imposta](#));
- (...)

(...)

### 1.3 Calcolo dell'imposta per particolari forme di controprestazioni e valute estere

#### 1.3.1 Prestazioni valutabili in denaro, segnatamente permutate e prestazioni effettuate per il pagamento di un debito

Se la controprestazione non viene versata sotto forma di denaro (mezzi di pagamento svizzeri o esteri), bensì sotto forma di prestazioni valutabili in denaro, la base di calcolo è definita come segue:

- (...)
- Buoni valore: il valore della prestazione così compensata;
- (...)

(...)

## Info IVA 06 concernente il settore Commercio al minuto

### 1.13 Buoni, carte e chiavi ricaricabili

#### 1.13.1 Buoni

Occorre distinguere tra i buoni valore e i buoni prestazione. I buoni valore sono semplici mezzi di pagamento. Al momento della loro vendita non viene eseguita alcuna prestazione. Si tratta di non controprestazioni e quindi non sono imponibili ([info IVA Base di calcolo e aliquote d'imposta](#)). Nel caso dei buoni prestazione, invece, la controprestazione si considera incassata già al momento della vendita del buono. L'imposta va conteggiata allo stesso momento (art. 40 cpv. 1 lett. c LIVA).

 L'info IVA Oggetto dell'imposta contiene ulteriori informazioni sulla distinzione tra buoni valore e buoni prestazione.

Al momento della riscossione di un buono valore, la controprestazione deve essere imposta all'aliquota determinante, a prescindere dal sistema di rendiconto. Si considera controprestazione il controvalore del bene venduto o della prestazione di servizi eseguita.

### **Esempio di contabilizzazione**


Vendita del buono valore:

(...)

### **1.13.2 Carte e chiavi ricaricabili**

Analogamente alla vendita di buoni valore, al momento della ricarica elettronica di carte e chiavi non viene eseguita alcuna prestazione. Il prestatore deve imporre la controprestazione all'aliquota determinante soltanto al momento dell'addebito contabile (diminuzione del credito). A tal fine è irrilevante se il prestatore è al tempo stesso l'emittente delle carte o chiavi.

### **1.13.3 Menzione dell'imposta**

Nei giustificativi (fatture, ricevute ecc.) relativi alla vendita di buoni valore o alla ricarica di carte e chiavi non può figurare alcuna menzione dell'imposta. In caso contrario l'imposta menzionata è dovuta conformemente all'[articolo 27 LIVA](#) ( [info IVA Contabilità e fatturazione](#)).

## **Info IVA 08 concernente il settore Albergheria e ristorazione**

### **8.2 Buoni ~~regale~~**

Occorre distinguere tra i buoni valore e i buoni prestazione. Le vendite di buoni ~~regale~~-valore non sono imponibili poiché non costituiscono prestazioni effettuate in cambio di una controprestazione. Nel caso dei buoni prestazione, invece, la controprestazione si considera incassata già al momento della vendita del buono. L'imposta va conteggiata allo stesso momento (art. 40 cpv. 1 lett. c LIVA).

~~Delucidazioni sulla nascita del debito fiscale con la riscossione del buono sono riportate nell'info IVA "Base di calcolo e aliquote d'imposta".~~

 L'info IVA Oggetto dell'imposta contiene ulteriori informazioni sulla distinzione tra buoni valore e buoni prestazione.

## Info IVA 10 concernente il settore Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico

### 2.1 Pagamento anticipato e buoni

La vendita di abbonamenti (ad es. abbonamenti generali, a metà prezzo e di percorso, come pure carte per più corse) per prestazioni di trasporto da eseguire e la quota dei ricavi del traffico derivanti da simili vendite accreditata alle imprese di trasporto pubblico sono considerate pagamenti anticipati. I pagamenti anticipati vanno dichiarati e assoggettati all'imposta nel periodo di rendiconto nel quale ha luogo la vendita o l'attribuzione del ricavo proveniente dal traffico ([art. 40 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LIVA](#)). Il momento in cui la prestazione di trasporto è eseguita è irrilevante per il trattamento fiscale dei pagamenti anticipati. La vendita di buoni prestazione non è considerata un pagamento anticipato se il conteggio delle prestazioni ivi offerte viene attribuito, in toto o in parte, ai ricavi del settore dei trasporti.

Non si è ~~per contro~~ in presenza di un pagamento anticipato quando l'impresa di trasporto vende buoni valore o altre carte (ad es. carte magnetizzate) che permettono di ritirare titoli di trasporto. Un rapporto di prestazione che determina l'imposta sul valore aggiunto si verifica soltanto al momento della riscossione del buono valore. L'impresa di trasporto deve perciò imporre la prestazione nel periodo di rendiconto nel quale il buono valore viene riscosso (vendita effettiva del titolo di trasporto) o, sulla base dei ricavi del traffico, nel momento dell'accredito da parte della comunità tariffaria (ad es. vendita di un titolo di trasporto ritirato con una carta magnetizzata presso un distributore automatico).

 L'info IVA Oggetto dell'imposta contiene ulteriori informazioni sulla distinzione tra buoni valore e buoni prestazione.